

DIREZIONE PROGETTI SPECIALI

NOME DELLA PROVINCIA <b>PROVINCIA DI TORINO</b>		NOME DEI COMUNI/ASL <b>PRALI</b>	
SERVIZIO/LIVELLO PROGETTUALE L'intervento in oggetto è compreso con quanto previsto dall'art.1 della Legge 65/2012 " Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006"			
CODICE OPERA <b>13L65PR1B</b>		TITOLO INTERVENTO <i>Progetto esecutivo per la realizzazione della centralina idroelettrica in località Malzat</i>	
Tavola n. <b>03</b>		TITOLO TAVOLA <b>Elenco riassuntivo delle autorizzazioni</b>	
DATA <b>Luglio 2014</b>	SCALA -	AREA PROGETTUALE <b>GENERALE</b>	
CODICE GENERALE ELABORATO <b>13L65PR1B_03</b>			
NOME FILE <b>13L65PR1B_03.pdf</b>			
VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	
0	29 maggio 2014	Prima redazione	
1	10 luglio 2014	Seconda redazione	
PROGETTISTI BBE s.r.l. dott. ing. Francesco BELMONDO dott. ing. Alberto BETTINI  Via Brunetta, 12 - 10059 Susa Tel 0122/32897 - fax 0122/623243 email info@bbesrl.it		TIMBRI - FIRME Responsabile del progetto - dott. ing. Francesco BELMONDO   	
ORGANISMO DI CONTROLLO  Responsabile di Commessa: .....		S.C.R. PIEMONTE S.p.A.  Responsabile del Procedimento: arch. Chiara SIAZZU	

## **S O M M A R I O**

01. ELENCO RIASSUNTIVO DELLE AUTORIZZAZIONI .....	3
---	---

## **01. ELENCO RIASSUNTIVO DELLE AUTORIZZAZIONI**

<b>COMPETENZA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
Provincia	T.U. 11/12/1933 n.1775 e D.Lgs. 11/05/1999 n.152 e s.m.e i. per la concessione di derivazione delle acque
Stato	Denuncia di inizio attività di cui agli artt.22 e 23 del T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e sue successive modificazioni
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca	Autorizzazione all'utilizzo della stazione di pompaggio Malzat per l'installazione della centralina idroelettrica e relativa modifica delle parti elettriche ed idrauliche della stessa stazione e della stazione di sollevamento interrata che sorge in prossimità del torrente Germanasca
ENEL	Comunicazione di intenti al Distributore Elettrico Locale
UTF	Comunicazione di intenti all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF)

# CONVENZIONE PER IL COUSO TRA LA COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE E IL COMUNE DI PRALI DELL'IMPIANTO DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE SULLA PISTA VERDE E DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA IDROLETTRICA AD ESSO CONNESSI

## PREMESSO CHE:

- con delibera G.E. n. 69, del 30.07.07, la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca aveva stabilito di sottoscrivere con la Regione Piemonte un accordo di programma per l'estensione dell'impianto di innevamento artificiale sulla pista Verde in Comune di Prali, assumendo il ruolo di soggetto proponente;
- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 91 in data 15.10.07 si approvava il progetto preliminare del completamento dell'innevamento artificiale ;
- in data 20.11.07 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte e la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, l'accordo di programma per la realizzazione dell'intervento, con un costo complessivo di € 735.000,00, di cui € 700.000,00 a carico della Regione Piemonte ed € 35.000,00 a carico dell'Ente;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6 del 21.01.08, la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca ha approvato il progetto definitivo dichiarando l'opera in oggetto di pubblica utilità, urgente e indifferibile, stabilendo di procedere all'acquisizione dei terreni interessati dall'intervento mediante esproprio e costituzione di servitù coatta e trasmettendo copia degli elaborati agli uffici regionali interessati per il parere di competenza;
- in seguito all'aggiornamento da parte del Consiglio della Regione Piemonte delle disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di validazione, si è reso necessario sottoporre il progetto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale, adeguando lo stesso alle osservazioni emerse durante l'istruttoria, tra cui la richiesta di valutare la possibilità di sfruttamento delle risorse idriche a fini energetici;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 88 del 27.07.09, è stato approvato il nuovo progetto definitivo completo della documentazione integrativa richiesta, che comportava un maggior costo di € 135.000,00 relativo alla realizzazione della centralina elettrica, per la cui copertura finanziaria la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca ha impegnato una somma di € 40.000,00 di fondi propri, mentre per la restante parte, corrispondente a circa € 95.000,00 si è reso disponibile il Comune di Prali;

## EVIDENZIATO che:

- le Comunità Montane sono state interessate da un processo di riordino territoriale e che in relazione alla D.G.R. n. 217 - 46169 del 3 novembre 2008 le tre Comunità Montane del Pinerolese, Valli Chisone e Germanasca, Val Pellice e Pinerolese Pedemontano, sono state accorpate in un unico Ente;
- con D.G.E. n. 1 del 11.01.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, la Comunità Montana Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano ha preso atto che alla data dell'1.01.2010 si è attuata una "successione a titolo universale", cioè il trasferimento di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti alla data del 31.12.2009 dalle preesistenti Comunità Montane "Valli Chisone e Germanasca", "Val Pellice" e "Pinerolese Pedemontano" alla "Comunità Montana Valli Chisone, Germanasca, Pellice, Pinerolese, Pedemontano" costituita con D.P.G.R. n. 84 del 28.08.2009;

## DATO ATTO che:

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 38-13432 del 01/03/2010 preso atto dei pareri delle Amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, richiedendo di provvedere alla realizzazione dell'opera in conformità alle scelte effettuate e agli esiti della procedura di V.I.A. e rilasciando contestualmente, ai sensi dell'art. 12 c. 3) della L.R. 40/98 e s.m.i., l'autorizzazione ai sensi del R.D. 3267/1923 e della L.R. 45/89 per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ed ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. per quanto riguarda l'autorizzazione idraulica;
- il progetto definitivo a suo tempo approvato ed autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-13432 del 01/03/2010 prevede l'assenso alle seguenti opere finanziate dalla Comunità Montana attraverso l'accordo di Programma sottoscritto in data 20/11/2007:

- a) la realizzazione dell'opera di presa sul Rio Tredici Laghi e sul Lago della Draja;
- b) la posa della tubazione di adduzione acqua dalla Lea Tredici Laghi e l'edificazione di una stazione di



pompaggio posta ad una quota s.l.m. di 2090 ;

c) la posa della tubazione e dei conseguenti pozzetti per l'attacco dei cannoni sparaneve dalla stazione di pompaggio posta ad una quota di m. 2.090 s.l.m. a raggiungere il Pian dell'Alpet a quota 2.240 per la realizzazione di un impianto d'innevamento artificiale con l'ausilio di pompe elettriche ;

d) la posa di tubazione e dei conseguenti pozzetti per l'attacco dei cannoni sparaneve dalla stazione di pompaggio posta ad una quota di m. 2.090 s.l.m. a raggiungere il già presente impianto d'innevamento artificiale in cui verrà realizzato un by-pass a quota 1.850. per la realizzazione di un impianto d'innevamento artificiale senza l'ausilio di pompe;

e) realizzazione di una vasca di carico – laminazione da realizzarsi in Loc. Miandette

f) realizzazione dei collegamenti tra la vasca di carico – laminazione sita in Loc. Miandette con il l'esistente impianto d'innevamento per l'alimentazione della centralina che verrà realizzata in Loc. Malzat

g) la realizzazione di tutte le opere sopra descritte prevede un costo totale di € 794.584,00

- che il progetto definitivo autorizzato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-13432 del 01/03/2010 prevede la realizzazione dell'impianto idroelettrico in Loc. Malzat all'interno dei locali adibiti a stazione di pompaggio dell'esistente impianto d'innevamento artificiale con finanziamento da parte del Comune di Prali per un totale complessivo di € 130.000,00;

- che il progetto definitivo a suo tempo approvato ed autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-13432 del 01/03/2010 prevede la realizzazione di un futuro impianto idroelettrico in Loc. Miandette , in corrispondenza della vasca di carico - laminazione a servizio della sottostante centralina posta in Loc. Malzat che attualmente non trova adeguata copertura economica ;

- il Comune di Prali si impegna a reperire fin da ora le somme necessarie alla realizzazione del secondo impianto idroelettrico in Loc. Miandette al fine di completare le opere autorizzate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-13432 del 01/03/2010;

#### **VISTE:**

- la Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 46 del 19/04/2010 con la quale si approvava il progetto esecutivo del "Completamento dell'innevamento artificiale della pista Verde in comune di Prali " che espone un costo complessivo di € 794.584,00 di cui € 700.000,00 a carico della Regione Piemonte secondo quanto previsto dall'accordo di programma sottoscritto e la restante parte di € 94.584,00 attraverso fondi propri della Comunità Montana comprensivi dei € 40.000,00 impegnati con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 88 del 27.07.2009;

- la Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 46 del 19/04/2010 con la quale si approvava il progetto esecutivo del "Completamento dell'innevamento artificiale della pista Verde in comune di Prali" che riporta le seguenti voci di spesa :

a) un costo complessivo di € di € 545.715,89 per lavori, € 69.780,60 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ad originare un totale di € 615.496,49


b) il costo totale dell'intervento che ammonta ad € 794.584,00;

- la Determinazione n. 21 in data 19/04/2010 assunta dal Responsabile del Servizio 0906 del Comune di Prali con la quale si provvedeva ad affidare l'incarico professionale allo Studio BBE S.r.l. di Susa nella persona del Dott. Ing. Francesco BELMONDO per l'esecuzione dei servizi tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto idroelettrico che prevede un costo complessivo di € 130.000,00 finanziato attraverso l'attivazione di mutuo presso la CDPP;

- la Deliberazione della Giunta Esecutiva di Comunità Montana n. 119 del 27/12/2010 si provveda ad approvare la bozza contratto per l'affidamento alla Società Nuova 13 Laghi con sede in Prali la gestione economica funzionale e tecnica degli impianti a fune delle pertinenze infrastrutture beni mobili e immobili del comprensorio sciistico sito in Comune di Prali per il periodo 01/12/2009 – 31/12/2045 ;

**EVIDENZIATO** che si rende necessario procedere alla regolamentazione dei rapporti tra il Comune di Prali e la Comunità Montana del Pinerolese per la messa a disposizione:

a) di parte del locale attualmente adibito a stazione di pompaggio dell'impianto d'innevamento in località Malzat al fine di poter collocare tutta l'attrezzatura necessaria per la realizzazione dell'impianto idroelettrico in fase di progettazione;



b) delle condotte di proprietà dalla Comunità Montana del Pinerolese per veicolare le acque derivate in Loc. Tredici Laghi per la produzione di energia elettrica;

**RITENUTO** pertanto opportuno approvare la presente convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Prali e la Comunità Montana del Pinerolese, proprietari rispettivamente della centrale idroelettrica da realizzare in Loc. Malzat e dell'impianto d'innevamento artificiale realizzato nel complesso sciistico di Prali;

**DATO ATTO che** il presente schema di convenzione è stato approvato con :

- deliberazione del Consiglio Comunale di Prali n. 08 del 07.04.2011
- deliberazione del Consiglio di Comunità Montana del Pinerolese n. 36 del 23.04.2011

Tutto ciò premesso

**TRA**

Fra Il Comune di Prali, nella persona del Responsabile del Servizio Sig. Franco Grill domiciliato presso la sede del Comune di Prali in Piazza Giovanni Perro n. 16

**E**

La Comunità Montana del Pinerolese, nella persona del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Territorio Sig. Tullio Gaydou anch'egli domiciliato presso la sede della Comunità Montana del Pinerolese Via Roma 22 - 10063 Perosa Argentina

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1. La Comunità Montana del Pinerolese si impegna a concedere in comodato d'uso a titolo gratuito al Comune di Prali, per una durata di anni 30, pari alla durata della concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico:

- la porzione di immobile sito in Loc. Malzat attualmente adibito a locale di pompaggio Fg. 47, part. 457 - 459, per il posizionamento delle attrezzature necessarie per la realizzazione dell'impianto idroelettrico;
- l'opera di derivazione posta in Loc. Tredici Laghi e le condotte posizionate lungo tutto il tracciato della pista Verde per veicolare l'acqua necessaria al funzionamento delle centrali idroelettriche site in Loc. Malzat e, in seguito alla realizzazione della seconda centrale in Loc. Miandette, così come previsto dal progetto definitivo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-13432 del 01/03/2010l.

2. Il Comune di Prali si impegna a reinvestire i proventi derivanti dalla vendita dell'energia idroelettrica prodotta dall'impianto sito in Loc. Malzat e da quello di futura realizzazione in Loc. Miandette in via prioritaria per:

- a) il rimborso del mutuo contratto o da contrarre per la realizzazione degli impianti idroelettrici,
- b) il pagamento del canone di concessione annuale di derivazione dell'impianto idroelettrico,
- c) le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto idroelettrico;
- d) le spese di personale incaricato al funzionamento degli impianti e alla stesura delle relative pratiche amministrative dell'impianto idroelettrico.

3. Il Comune di Prali si impegna a reinvestire i proventi derivanti dalla vendita dell'energia idroelettrica prodotta dall'impianto sito in Loc. Malzat e da quello di futura realizzazione in Loc. Miandette al netto delle spese di cui al punto 2 per :

- a) la manutenzione ordinaria (non a carico del gestore degli impianti sciistici) e straordinaria del patrimonio immobiliare costituente il comprensorio sciistico sito in comune di Prali (Revisioni generali degli impianti di risalita, sostituzioni delle funi, manutenzione delle piste e immobili ecc) ;
- b) una quota pari al minimo del 20% ad interventi da realizzarsi sul complesso sciistico della pista dello sci di fondo e/o per interventi di valorizzazione turistica fuori del complesso sciistico del comune di Prali.

4. La Comunità Montana del Pinerolese si impegna a reinvestire i proventi derivanti dal canone di concessione degli immobili di proprietà dati in gestione alla Nuova 13 Laghi per la realizzazione di interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare costituente il comprensorio sciistico sito in comune di Prali (Revisioni generali degli impianti



di risalita sostituzioni delle funi, manutenzione delle piste e immobili ecc).

5. La presente convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione e fino alla data di scadenza della concessione trentennale di derivazione di acqua ad uso idroelettrico che verrà rilasciata dalla Provincia di Torino.

6. Le somme di cui agli artt. 2 - 3 e 4 verranno calcolate a consuntivo di ogni anno solare dai rispettivi servizi di ragioneria.

7. Le attività e gli interventi di cui al punto e) verranno decise congiuntamente dai rappresentanti dei due enti, (sindaco o suo delegato, presidente della comunità montana o suo delegato) al fine di armonizzare le scelte e le attività da porre in essere.

8. Annualmente all'inizio e al termine della stagione invernale verrà redatto apposito verbale di presa in carico e consegna dell'impianto dalla società gestrice dell'innevamento artificiale.

9. Annualmente all'inizio e al termine del periodo di produzione di energia idroelettrica verrà redatto apposito verbale di presa in carico e consegna dell'impianto della società gestrice dell'impianto idroelettrico.

10. Le visite di sopralluogo propedeutiche alla stesura dei relativi verbali di presa in carico e consegna degli impianti saranno effettuati in contraddittorio con i responsabili delle società gestrici e dai responsabili della Comunità Montana e del Comune di Prali.

11. I verbali di presa in carico e consegna saranno sottoscritti dai rappresentanti delle società gestrici e dai responsabili della Comunità Montana e del Comune di Prali.

12. Eventuali problematiche, che emergessero durante le visite di sopralluogo, legate all'utilizzo dell'impianto saranno a totale carico delle società gestrici che dovranno provvedere celermente al loro ripristino al fine di non arrecare danno alla produzione di energia idroelettrica e di innevamento piste.

13. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

17 novembre 2011

Per il Comune di Prali

Responsabile dei Servizi tecnici generali e  
gestione del territorio e dell'ambiente

Sig. Franco Grilli

Per la Comunità Montana del Pinerolese

Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Territorio

Sig. Tullio Gaydou





Determinazione del Dirigente del Servizio  
Gestione Risorse Idriche

N. 1013-51450/2013

**OGGETTO:** D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Domanda del Comune di Prali di concessione di derivazione d'acqua dal Rio dei Tredici Laghi, in Comune di Prali, ad uso energetico (centralina loc. Malzat).

*Pratica prov. 94/3 ASSENSO.*

**Il Dirigente**

Vista la D.G.R. 01.03.2010 n. 38-13432 con la quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto "Completamento impianto di innevamento artificiale sulla pista verde in Comune di Prali", presentato dalla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, riguardante la realizzazione della traversa allo sbocco del lago della Draja, alimentato da una sorgente (già oggetto di precedente concessione ad uso innevamento) e da una derivazione d'acqua dal Rio dei Tredici Laghi;

Visto che il citato progetto prevede la realizzazione di un impianto di innevamento che verrebbe utilizzato anche ad uso energetico, sfruttando il salto esistente tra il Lago della Draja e la località Malzat, e utilizzando l'acqua non impiegata per la produzione di neve artificiale in due centraline idroelettriche in cascata, da realizzarsi una in loc. Miandrette (inserita nel corso dell'istruttoria di VIA) e una in loc. Malzat (già prevista dal progetto originario);

Visto che nella medesima delibera, al punto 4 lettera d), si da atto che "... per il rilascio della concessione per la derivazione di acqua pubblica dal rio dei Tredici Laghi la Comunità Montana dovrà presentare specifica domanda di concessione di derivazione alla Provincia di Torino; ...";

Vista la convenzione datata 17.11.2011, con la quale sono stati definiti i rapporti che si andranno a stabilire per l'uso comune delle opere, tra la Comunità Montana del Pinerolese e il Comune di Prali; quest'ultimo finanzia l'impianto idroelettrico (centralina in loc. Malzat) che utilizzerà le infrastrutture esistenti a servizio dell'impianto di innevamento programmato, compreso il Lago della Draja che sarà alimentato anche da una derivazione d'acqua superficiale dal Rio dei Tredici Laghi;

Vista la domanda datata 09.07.2012 del Comune di Prali di concessione di derivazione d'acqua dal Rio dei Tredici Laghi, in misura di 50 l/s massimi e 13,5 l/s medi, per produrre sul salto di 450 metri la potenza nominale media di 35,5 kW, con restituzione nel T. Germanasca, in Comune di Prali, in loc. Malzat;





Considerato che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art 10 comma 1 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole. In particolare: con nota prot. 8237 in data 06.12.2012, l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico, subordinatamente alla verifica ed alle opportune prescrizioni in merito alla garanzia del rilascio del DMV a valle della captazione e all'ininfluenza della derivazione con eventuali obiettivi fissati dalla pianificazione vigente;

Considerato che l'Autorità idraulica (Regione Piemonte) non si è nuovamente pronunciata nel corso dell'istruttoria ma che nella citata D.G.R. 01.03.2010 n. 38-13432 con cui è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto "Completamento impianto di innevamento artificiale sulla pista verde in Comune di Prali", all'Allegato A punto D) Aspetti idraulici, viene specificato che l'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 a s.m.i., di cui al punto 3 lett. b) della medesima delibera, riguarda tra le altre opere anche " ... la realizzazione di un'opera di presa sul rio dei Tredici Laghi da collocare poco a monte della suddetta opera di captazione da sorgente. ... ".

Considerato che l'ordinanza di istruttoria è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte senza dare luogo a domande concorrenti e all'Albo pretorio del Comune di Prali e che a seguito della pubblicazione della stessa e della visita locale di istruttoria avente valore di conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e smi non sono pervenute osservazioni o opposizioni;

Visto il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13.3.07, dal quale risulta che l'intervento in questione risulta ubicato nell'area idrografica denominata "AI04 Chisone", coincidente con il sottobacino idrografico minore "Tredici Laghi" per il quale non è stato definito lo stato ambientale e di conseguenza gli obiettivi finali, e che tra le misure di tutela quantitativa è stato applicato l'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale, secondo quanto stabilito dal D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R;

Visto il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) adottato dalla Autorità di Bacino del Fiume Po con Delib. n. 1 del 24.2.2010, dal quale risulta che per il corso d'acqua interessato dall'intervento in questione non sono stati definiti gli obiettivi di qualità ambientale;

Visto il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21.7.2011 ed in particolare le *Llinee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili*", dal quale risulta che l'intervento in oggetto in colloca in un area di esclusione, poichè la derivazione d'acqua in questione sottende un bacino idrografico inferiore ai 5 Km<sup>2</sup>, nella quale non risulterebbe sostenibile il rilascio di nuove concessioni; tuttavia, l'impianto idroelettrico in questione si inserisce all'interno di un progetto finalizzato all'innervamento programmato del comprensorio sciistico di Prali, garantendo un più cospicuo sfruttamento di infrastrutture ambientalmente ed economicamente importanti, così come riportato nella D.G.R. 01.03.2010 n. 38-13432 con cui è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto "Completamento impianto di innevamento artificiale sulla pista verde in Comune di Prali";

Considerato che l'intervento in questione risulta compatibile con le previsioni dei sopra citati strumenti di pianificazione in merito al raggiungimento degli obiettivi di qualità;

Vista la relazione finale di istruttoria redatta in data 20/5/2013 ai sensi dell'art. 15 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

Visto che la relazione istruttoria è stata trasmessa all'autorità idraulica competente e che la stessa non si è espressa in merito nei tempi previsti dall'art. 15 c.3 del regolamento regionale 10/R/2003;

Visto il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto presso questa Provincia in data 18/12/2013 nel quale sono state recepite le misure previste dalle citate pianificazioni e le prescrizioni indicate dalla Autorità di Bacino del Fiume Po, dalla D.G.R. 01.03.2010 n. 38-13432 con la quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale e dall'Arpa;

Visto il Testo Unico sulle acque e gli impianti elettrici 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 26.4.2000 n. 44 *"disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs 112/98"*;

Vista la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61 *"Disposizioni per la prima attuazione del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque"*;

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)"*;

Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: *"Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)"*;

Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: *"Misura dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)"*;

Visto il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*;

Vista la D.C.R. n. 117-10731 del 13.3.2007 con la quale è stato approvato il *"Piano di Tutela delle Acque (PTA)"*;

Visto il D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R - Regolamento regionale recante: *"Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica"*;

Visto il D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R - Regolamento regionale recante: *"Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto Provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

#### DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di Prali - C.F. n. 85000070012 - con sede legale in 10060 - Prali, P.zza G. Perro, 16 la concessione di derivazione d'acqua dal Rio dei Tredici Laghi, in Comune di Prali, in misura di 50 l/s massimi e 13,5 l/s medi, ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 450 la potenza nominale media di kW 35,5 (centralina Malzat);
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;



3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato alla Comunità Montana del Pinerolese ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22.

Si informa che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 18 DIC. 2013

Il Dirigente  
(dott. Guglielmo Filippini)

N. 15049 ..... di repertorio in data 18 DIC. 2013



**PROVINCIA DI TORINO**

**SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua dal Rio dei Tredici Laghi, in Comune di Prali, ad uso energetico (centralina loc. Malzat), chiesta dal Comune di Prali C.F. n. 85000070012 con domanda in data 09.07.2012.

Codice identificativo univoco TO-A-10458 (Pratica prov. n. 94/3)

**Art. 1 - QUANTITÀ DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE**

La quantità d'acqua da derivare dal Rio dei Tredici Laghi, in Comune di Prali, è fissata in misura non superiore a 50 l/s per una portata media di 13,5 l/s.

**Art. 2 - USO DELL'ACQUA DERIVATA**

L'acqua derivata è utilizzata per uso energetico, ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i..

**Art. 3 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO E' CONSENTITO**

La derivazione sarà esercitata tutto l'anno.

**Art. 4 - MODO DI PRESA DELL'ACQUA**

Le opere di presa dell'acqua dal Rio dei Tredici Laghi, ubicate circa 70 m a monte del Lago della Draja, dovranno essere attuate in conformità al progetto in data novembre 2011 e agosto 2013 a firma Ingg. A. Bettini e F. Belmondo della BBE s.r.l. e conservato agli atti dell'Amministrazione.

Dette opere consisteranno in una traversa in cemento armato del tipo "a trappola", di larghezza pari a 3,80 m ca. e profondità pari a 2,20 m ca.,

*CS Tovo*

*Sandra Pfl*

*Quarantini*

dotata di una griglia nella parte centrale, larga 2,00 m ca., per la captazione dell'acqua presente in alveo che confluirà nella prima vasca. Quest'ultima consentirà il rilascio continuo della portata corrispondente al DMV attraverso una luce tarata (stramazzo in parate). Quando la portata disponibile supererà i 50 l/s (valore del DMV) si innalzerà il livello dell'acqua nella prima vasca, oltre la luce che garantisce il rilascio del DMV, e l'acqua potrà stramazzare nella seconda vasca dalla quale partirà la tubazione di adduzione al lago della Draja, dotata nel tratto iniziale di un diaframma calibrato in modo da limitare il prelievo alla massima portata concessa (50 l/s).

Per portate superiori si colmeranno le due vasche di accumulo e l'acqua potrà sfiorare dalla traversa.

L'impianto idroelettrico sfrutterebbe le esistenti infrastrutture dell'impianto di innevamento che hanno origine dal Lago della Draja; verrà realizzata una vasca di laminazione a metà versante, in loc. Miandrette, utile a tagliare il salto in due parti (il primo salto verrebbe annullato da un dissipatore idraulico). La medesima vasca avrà funzione di vasca di carico per il tratto di valle della tubazione. La centralina in progetto verrà collocata all'interno dell'esistente stazione di pompaggio, funzionale all'innevamento, presente in loc. Malzat. La restituzione è prevista nel T. Germanasca.

#### **Art. 5 - DISLIVELLO E POTENZA NOMINALE IN BASE AI QUALI E' STABILITO IL CANONE**

Il dislivello tra i peli morti a monte e a valle dei meccanismi motori sarà di metri 450. In conseguenza la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a 35,5 kW.

#### **Art. 6 - REGOLAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA**

Affinché la portata di concessione non possa essere superiore e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità di acqua maggiore di quella concessa, il concessionario realizzerà le opere modulatrici e limitatrici della portata derivata in conformità a quanto descritto nel progetto citato all'art. 4. L'Amministrazione concedente, qualora lo ritenga necessario, si riserva di imporre ulteriori opportune opere modulatrici e limitatrici che, ove richieste, dovranno essere eseguite a cura e spese del concessionario nei tempi che verranno prescritti.

#### **Art. 7 MISURAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA**

L'Amministrazione concedente, qualora lo ritenga necessario nei casi previsti dall'Art. 4 comma 2 del Regolamento regionale 7/R/2007, potrà motivatamente imporre l'obbligo di installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate prelevate e di raccolta e trasmissione dei relativi dati.

#### **Art. 8 - CANALE DI CARICO**

L'impianto utilizzerà le infrastrutture già esistenti a servizio dell'innevamento programmato, in conformità al progetto di cui all'art. 4 avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, ai sensi delle norme vigenti e conformemente alle eventuali indicazioni della autorità concedente, per impedire l'infiltrazione delle acque e i franamenti delle sponde. Le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua.

#### **Art. 9 - LUOGO E MODALITA' DI RESTITUZIONE**

Il canale di restituzione nel Torrente Germanasca, in Comune di Prali, sarà realizzato secondo le modalità risultanti dal progetto di cui all'art. 4, fatte salve le varianti che verranno proposte con il progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili. Il concessionario dovrà inoltre garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

#### **Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

Il prelievo richiesto contribuirà ad invasare acqua nel Lago della Draja al fine di costituire una riserva d'acqua per consentire nel periodo invernale, negli anni di scarse precipitazioni nevose, l'innevamento della Pista Verde del comprensorio sciistico del Comune di Prali e con la portata disponibile la produzione di energia idroelettrica nella centralina che verrà realizzata in loc. Malzat e che sfrutterà le infrastrutture esistenti dell'impianto di innevamento. Con la D.G.R. 01.03.2010 n. 38-13432 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto "Completamento impianto di innevamento artificiale sulla pista verde in Comune di Prali", comprensivo dell'impianto idroelettrico in questione, subordinato all'osservanza delle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate nell'Allegato A, alle quali il concessionario dovrà ottemperare.

Trattandosi di un impianto idroelettrico che sfrutterà le infrastrutture esistenti a servizio dell'impianto di innevamento programmato della Comunità Montana del Pinerolese è stata stipulata una convenzione tra le due utenze, datata 17.11.2011, ai sensi dell'art. 29 del DPGR 10/R/2003, e presente agli



atti, con la quale sono stati definiti i rapporti che si andranno a stabilire per l'uso comune delle opere.

Entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera e sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22.

#### **Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)**

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 l/s (DMV base). L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.



*Chiaro*

*Andrea Pella*

*Chiaro*



E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali. In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

#### **Art. 12 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DMV**

Il concessionario dovrà realizzare e garantire il rilascio continuo del Deflusso Minimo Vitale con le modalità e per i quantitativi previsti nel progetto approvato. L'autorità concedente potrà richiedere l'installazione di ulteriori dispositivi di misura dello stesso DMV qualora lo ritenga necessario o per effetto di sopravvenute norme in materia.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al DMV nonché un'asta idrometrica tarata con indicazione del livello corrispondente al DMV base, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

#### **Art. 13 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA**

Non è prevista la realizzazione della scala di risalita per i pesci non essendo presente fauna ittica nel tratto d'alveo in cui viene realizzata l'opera di derivazione.

#### **Art. 14 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI**

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni



reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario e' tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico, ai quali

*[Handwritten signature]*

*Luca Agli-*

*Chioschella*

potere riferire in ogni tempo al livello dell'acqua. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione / ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc...).

#### **Art. 15 - VIGILANZA**

Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorità concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa. Esso e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione, e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio delle acque.

#### **Art. 16 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge il concessionario dovrà:

- a) presentare al Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Provincia il progetto esecutivo delle opere da realizzare entro mesi sei dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Con il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso: il progetto definitivo della dismissione dell'impianto e delle misure di reinserimento e recupero ambientale e un piano di monitoraggio ambientale, concordato con l'ARPA e con il

Servizio provinciale Tutela della Fauna e della Flora, delle aree interferite dal prelievo, per quanto non già previsto dalla D.G.R. 01.03.2010 n. 38-13432 di giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto "Completamento impianto di innevamento artificiale sulla pista verde in Comune di Prali";

- b) iniziare i lavori entro mesi dodici dalla data di notifica del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, dando preavviso del giorno fissato per l'inizio, con almeno quindici giorni di anticipo, al Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Provincia e all'Arpa territorialmente competente;
- c) condurre a termine detti lavori entro mesi trentasei dalla data di cui alla lettera b).

L'eventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dagli articoli successivi. Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio.

#### **Art. 17 - ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA**

Ultimati i lavori, il concessionario invierà al Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Provincia, sottoscritto da tecnico abilitato in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

- a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;

b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 25 comma 6 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo; entro mesi sei dalla data di detta trasmissione il concessionario dovrà, sotto pena delle sanzioni previste, utilizzare l'acqua concessa.

#### **Art. 18 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione é accordata per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua. Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, le opere di derivazione dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario e i luoghi ripristinati con le modalità previste dal progetto di dismissione e delle misure di reinserimento e recupero ambientale, citato all'Art. 4 del presente disciplinare.

#### **Art. 19 - CANONE**

Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, il canone relativo alla restante parte della annualità dalla data del provvedimento fino al 31 dicembre. Successivamente, il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Relativamente all'anno 2013 detto canone annuo risulta di euro 987,61 - in ragione di 27,82 euro/kW per kW medi 35,5, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della quantità d'acqua effettivamente captata risultanti dal certificato medesimo.

#### **Art. 20 - PAGAMENTI E DEPOSITI**

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere effettuato:

- a. il versamento della somma di Euro 494,00 sul c.c.p. n. 216101 intestato a "Amministrazione Provinciale di Torino - Servizio di Tesoreria, Via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino" a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima.

- b. il versamento della somma di Euro 425,00 sul c.c.p. n. 00216101 intestato a *"Amministrazione Provinciale di Torino - Servizio di Tesoreria, Via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino"* a titolo di spese istruttorie.
- c. il versamento della somma di Euro 165,00 sul c.c.p. n. 00216101 intestato a *"Amministrazione Provinciale di Torino - Servizio di Tesoreria, Via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino"*, a titolo di spese di sorveglianza e apposizione targa dell'opera di captazione.

#### **Art. 21 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI**

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario é tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Torino, li 18 DIC. 2013

Per il concessionario

Sandra Agli

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Idriche dichiara che la Sig. ra Sandra Agli della cui identità personale é certo (Carta di identità AM 0239940 rilasciata da Comune di Prali il 14.09.2006) in qualità di Sindaco del Comune di Prali ha firmato in fine e sul margine di ogni foglio il sopraesteso disciplinare, in data odierna e alla presenza anche dei testimoni Chiara Audisio e Carlo Ferrero, funzionari del citato Servizio aventi i requisiti dalla legge prescritti.



I testimoni :

Chiofalo  
Chiofalo



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RICORSE E RECLAMI  
DOT. GUARANDA

Sando Agli-

\* ONI